

**REGOLAMENTI AZIENDALI**


Oggetto: REGOLAMENTO

Titolo: NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI  
PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DETERMINAZIONE DEI  
COMPENSI

Approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico di IRE S.p.A. n. 79  
del 19 luglio 2019

Timbro e firma:

**I.R.E. S.p.A.**  
**L'Amministratore Unico**  
**(Avv. Alberto Pozzo)**



Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
01	19/07/19	12	12	ACA	MS	AU	Per emissione

## SOMMARIO

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 – Normativa di riferimento .....	3
Art. 3 – Principi e disposizioni generali .....	4
Art. 4 – Funzionamento della Commissione di Gara .....	4
Art. 5 – Modalità di selezione della Commissione Giudicatrice .....	5
Art. 6 – Modalità di selezione dei Commissari esterni .....	6
Art. 7 – Requisiti di moralità .....	7
Art. 8 – La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione .....	9
Art. 9 – Funzionamento della Commissione .....	10
Art. 10 - Determinazione dei compensi dei Commissari di gara per appalti e concessioni di lavori .....	11
Art. 11 – Trattamento dei dati personali .....	12
Art. 12 - Clausola finale .....	12

AGENZIA REGIONALE LIGURE  
COMMISSIONE GIUDICATRICE  
CORSO OTTAVIA, 10/A

## ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento (d'ora in avanti anche solo "**Regolamento**") definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle Commissioni giudicatrici dei contratti di appalti, concessioni e concorsi di progettazione o di idee, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale - fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 - la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
3. Occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.
4. A seguito dell'avvio dell'operatività del sistema dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del Codice, le disposizioni del presente Regolamento si intenderanno implicitamente abrogate per quanto incompatibili.

## ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento:

- al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. e ii. ("Codice");
- al D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
- alle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.AC.") recanti le Linee ("Linee Guida") adottate in attuazione del Codice in quanto ancora compatibili.

### ART. 3 – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, concessioni e concorsi di progettazione o di idee, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (art. 77, comma 1 del Codice e ss.mm.ii.).
2. Fino alla piena operatività del sistema dell'Albo dei Commissari di Gara di cui al citato art. 78 del Codice, tutti i Commissari sono individuati secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. La Commissione è nominata tramite atto determinativo dall'Amministratore Unico.
4. L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. L'atto di nomina della Commissione giudicatrici fissa il termine per l'espletamento dell'incarico.
6. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti – in numero massimo di cinque - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente; è inoltre prevista la nomina di un segretario della Commissione che verbalizza le sedute di gara.
7. I Commissari designati non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo affidamento. La nomina del RUP a componente della Commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

### ART. 4 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARA

1. Nel corso della prima seduta pubblica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la constatazione dei documenti tempestivamente e ritualmente pervenuti, l'apertura di essi e la verifica della documentazione amministrativa viene effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) o da un Seggio di gara (il Seggio di gara)

- composto dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), da un testimone (dipendente di IRE) e da un segretario (dipendente dell'Ufficio Appalti di IRE).
2. Terminate tutte le attività di cui all'art. 76 comma 2 *bis* del Codice inerenti alla documentazione amministrativa il RUP convoca una nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche a partire dalla quale opera quale organo di gara la Commissione all'uopo nominata.
  3. La Commissione nel corso della seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche, verifica l'insussistenza di elementi ostativi alla ammissione degli offerenti alla valutazione delle offerte tecniche.
  4. La Commissione procede in una o più sedute riservate alla valutazione dell'offerte tecniche ammesse.
  5. Al termine delle operazioni della Commissione in seduta riservata, il RUP convoca una nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche provvedendo qualora non ricorressero i casi di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, a formulare nella medesima seduta pubblica di gara la proposta di aggiudicazione.
  6. La valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del Codice viene eseguita dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.
  7. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento delle esclusioni di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
  8. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custode della documentazione.

#### ART. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di salvaguardare in via prioritaria la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.
2. IRE procederà alla nomina di Commissari preferibilmente interni, escluso il Presidente in caso di affidamenti sopra soglia.

3. Si considerano Interni, oltre ai Commissari scelti fra i dipendenti di IRE: i Commissari scelti fra i dipendenti della Regione Liguria qualora IRE operi come SUAR, i Commissari scelti tra i soggetti indicati dalle Stazioni Appaltanti Committenti, qualora IRE operi come Centrale di Committenza.
4. Qualora sia necessaria la presenza in Commissione di professionalità o specializzazioni particolari, non reperibili tra i soggetti indicati nel precedente comma 3, l'individuazione dei componenti avverrà secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
5. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti e appalti in nome e per conto di altre Stazioni Appaltanti Committenti, i Commissari vengono nominati tenuto conto dell'ordinamento della Stazione Appaltante Committente, per quanto applicabile.

#### ART. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE DEI COMMISSARI ESTERNI

1. I Commissari Esterni, compreso il Presidente qualora esterno, possono essere individuati, come segue:
  - a) tra i dipendenti di altre amministrazioni giudicatrici come definite ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Codice con comprovata esperienza maturata nel settore oggetto dell'appalto;
  - b) nell'ambito degli ordini professionali, i professionisti che possiedano i seguenti requisiti:
    - b.1. l'iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
    - b. 2. l'aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, PhD) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
  - c) fra i professori universitari di ruolo che possiedano i seguenti requisiti:

- c.1. svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
2. I Commissari Esterni possono essere individuati tra le figure professionali di cui alle lettere precedenti anche mediante la consultazione di siti web istituzionali nonché attraverso richieste di candidati formulate agli Ordini, Facoltà ecc. di appartenenza.
3. I Commissari Esterni verranno scelti sulla base dei curricula presentati, che attestino l'esatta tipologia di impiego o lavoro, sia pubblico che privato.
4. La scelta del Presidente della Commissione giudicatrice, qualora Esterno, in caso di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero di un numero di candidature insufficiente, anche in considerazione del principio di rotazione, sarà effettuata tra il personale di IRE o dei soggetti indicati nell'art. 5 comma 3.

#### ART. 7 – REQUISITI DI MORALITÀ

1. Non possono far parte della Commissione Giudicatrice:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma,

334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 ss. mm. ii.; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

h) coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'Ordine o dal Collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

i) coloro che, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati anche in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

l) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001.

L'esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere attestato dall'interessato, previamente alla formalizzazione della nomina, con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'interessato medesimo assumerà altresì l'impegno a comunicare tempestivamente, ad IRE, ogni modifica inerente al proprio status, nonché ogni ulteriore fatto/circostanza idoneo/a a modificare le dichiarazioni rese.
3. Qualora venga meno il possesso di uno o più dei predetti requisiti, IRE revocherà immediatamente l'incarico assegnato, provvedendo alla sostituzione del componente revocato.
4. La mancata o tardiva segnalazione, da parte del componente incaricato, di situazioni che determinino nei suoi confronti il venir meno di uno dei predetti requisiti, comporterà, oltre alla revoca della nomina, l'avvio di un procedimento disciplinare.
5. IRE potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità e sulla correttezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.

#### ART. 8 – LA DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ O DI ASTENSIONE

1. Fermo restando il possesso dei "requisiti di moralità" di cui al precedente art. 7 ai fini dell'assunzione dell'incarico il componente individuato non dovrà, comunque, trovarsi in situazione di incompatibilità e/o di conflitto con riferimento alla procedura da affidare e valutare.
2. Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i Commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità, di conflitto di interesse e di astensione.
3. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice deve persistere per tutta la durata dell'incarico. In particolare, è richiesta/o:
  - i. l'assenza di incompatibilità con altri incarichi, come definiti all'art. 77, commi 4 e 5, del Codice;
  - ii. l'assenza di conflitto di interesse, come definito dall'art. 42 del Codice;

- iii. l'assenza di qualsivoglia causa di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile, rispetto ad uno o più concorrenti;
  - iv. non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame;
  - v. non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per IRE o per la Stazione Appaltante Committente che ha indetto la gara.
  - vi. L'assenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs n. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
4. A tal fine IRE comunica tempestivamente ai Commissari:
- il nominativo degli operatori economici ammessi alla procedura di gara;
  - la Stazione Appaltante Committente;

#### ART. 9 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Nel caso di procedure telematiche, qualora previsto negli atti di gara, la Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il *plenum* dei suoi componenti.
2. I componenti della Commissione giudicatrice, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente.
3. La Commissione deve attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti stessi.
4. I componenti della Commissione devono inoltre mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
5. Per motivi legati alla natura della gara o per eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale che opera nell'ufficio che ha indetto la gara, i quali dovranno fornire piena collaborazione.

6. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari a IRE.

**ART. 10 -- DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI**

1. Nessun compenso è dovuto ai Commissari Interni, così come definiti nel comma 3 dell'art. 5, facenti parte della Commissione o del Seggio di gara in quanto tali attività rientrano tra i loro compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
2. Ai Commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.
3. Il compenso dei Commissari Esterni è determinato in Euro 80,00 (ottantaeuro/00) all'ora, con il limite giornaliero di euro 250,00 (duecentocinquantaeuro/00).
4. Il compenso dei Commissari Esterni individuati tra i dipendenti società appartenenti al gruppo FI.I.s.e. S.p.A., ovvero interni a Regione Liguria e soggetti appartenenti al Settore Regionale Allargato, è determinato sulla base di accordi di volta in volta conclusi con gli stessi.
5. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle Commissioni sono stabiliti i seguenti tetti massimi:

<b>Tipologia di Affidamento</b>	<b>Tetto massimo complessivo spettante al singolo Commissario</b>
Affidamento di Forniture e Servizi	Euro 1.500,00
Affidamento di Lavori	Euro 2.000,00
Concessioni	Euro 2.500,00
Concorsi di Progettazione/Concorsi di Idee	Euro 2.500,00

6. Dal calcolo del compenso rimangono esclusi eventuali rimborsi spese che verranno riconosciuti a seguito di presentazione di adeguata documentazione.

7. Le spese presunte relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

#### ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali delle persone fisiche che hanno assunto l'incarico di componenti della Commissione giudicatrice, saranno raccolti e trattati da IRE conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.

#### ART. 12 – CLAUSOLA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
2. Ai fini della più ampia diffusione il Regolamento viene pubblicato sul sito web di IRE.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determinazione di approvazione.